



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 65/18/CONS

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ A&E TELEVISION NETWORKS ITALY S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE EUROPEE

(Palinsesto “Blaze”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 14 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito “*Testo unico*”;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche “*Regolamento quote*”;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche “*Regolamento deroghe*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito “*Decreto*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. In data 29 novembre 2017 (nota prot. n. 84030) la società A&E Television Networks Italy S.r.l. (di seguito anche A&E o la Società) ha presentato un'istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento per il proprio palinsesto tematico, diffuso via satellite ad accesso condizionato in modalità *pay* denominato "*Blaze*", di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee e di investimento in opere europee di produttori indipendenti così come disciplinata dall'art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Come requisito soggettivo propedeutico alla presentazione dell'istanza, ai sensi dall'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, la Società ha dichiarato di ricorrere a quello previsto dall'art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che la suddetta deroga venga accordata "*con decorrenza dall'anno 2017 e sino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione*";
2. Contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un'istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
3. In data 22 dicembre 2017, con nota prot. n. 89215, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico "*Blaze*" - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società che si è tenuta in data 16 gennaio 2018;
4. La Società, in particolare, ha evidenziato le motivazioni poste alla base della richiesta di deroga all'obbligo in tema di quote di programmazione, illustrando la necessità di mantenere il palinsesto coerente, per genere e formati, sui programmi "*factual entertainment*" dedicati alla rappresentazione del contesto socio-culturale del Nord America. I programmi del canale, prosegue la Società, sono molto spesso articolati in varie stagioni e hanno come caratteristica la serialità. Ogni serie narra storie incentrate principalmente sulla messa in onda di realtà particolari nordamericane, i cui protagonisti sono dei personaggi esistenti, con l'intento di fare conoscere al telespettatore gli aspetti più realistici e stravaganti della vita americana. Il *target* di riferimento è costituito da un pubblico maschile con età media 40 anni. Il pubblico è fidelizzato, anche in ragione della serialità dei programmi trasmessi che hanno come preciso taglio la durata di 23 o 46 minuti. Nel sottolineare l'assenza sul mercato di opere europee che rappresentino la tematicità del canale, rileva che per la Società risulta molto difficile trasmettere opere europee. Infatti, A&E, come ha dato evidenza nei cataloghi allegati all'istanza, appartenenti ai maggiori distributori europei, rileva che nella produzione di programmi del genere "*factual entertainment*", ciascun paese rappresenta il proprio contesto sociale in ogni sua caratteristica. Inoltre la Società ha sottolineato la non opportunità di introdurre nella propria programmazione opere europee non coerenti con la linea editoriale e tematica del canale. La connotazione editoriale molto ben delineata di "*Blaze*" è finalizzata proprio a differenziare il canale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rispetto all'offerta del *bouquet* di Sky dove non sono presenti canali con una programmazione simile;

5. In via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS, la Società ha documentato e rappresentato che: “*Fox Comedy* è un palinsesto tematico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, in quanto dedica oltre il 70% della propria programmazione alla trasmissione di prodotti appartenenti al genere del *factual entertainment*”. Il palinsesto è costituito da programmi seriali, con episodi di durata normalmente non superiore ai trenta minuti, che ricorrono nei diversi *slot* della giornata. Alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;
6. Nel prendere atto della specifica natura tematica della programmazione del palinsesto “*Blaze*”, si ritiene che in questo caso il rispetto degli obblighi di trasmissione rischierebbe di incidere in maniera negativa sull'organicità e coerenza del palinsesto tematico in esame. Lo spettatore di “*Blaze*” ricerca nelle serie quei tratti tipici della società e della cultura americana, essendo in grado di decodificarne i linguaggi e le specificità; sono appassionati del genere, soggetti che spesso rifuggono dalle proposte tradizionali delle televisioni generaliste andando a cercare offerte mirate sui propri gusti e aspettative. Il genere del *factual entertainment* si è sviluppato anche in Europa, tuttavia gli elementi di connotazione statunitense, fatti di ambientazioni, rituali e personaggi reali nordamericani non possono ritrovarsi nelle emulazioni e differenti declinazioni europee, come dimostrato dall'analisi dei programmi presenti nei cataloghi dei principali produttori e distributori europei;
7. L'indisponibilità di tali opere, unita alla necessità di mantenere una linea editoriale coerente con quanto rappresentato consente al palinsesto la trasmissione di un numero di ore di prodotti comunitari insufficiente a raggiungere la quota prevista dalla legge;

RILEVATO, infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, di dovere tenere conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, che riforma gli obblighi a tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente a decorrere dal 2019, e pertanto, di concedere la deroga agli obblighi sopra citati fino al 2018, ultimo anno di vigenza dell'attuale normativa, ovvero, prima di tale data, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee e investimento in opere europee di produttori indipendenti di cui all'art. 44, commi 2 e 3, del *Testo unico* presentata dalla società A&E Television Networks Italy S.r.l. per il palinsesto "*Blaze*".
2. L'esenzione dal suddetto obbligo decorre dall'anno 2017, durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura fino al 2018 ovvero, prima di tale data, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società A&E Television Networks Italy S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 14 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi